



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate  
00006046 00007147 WDP0X001  
00004587 22/11/2010 16:52:42  
0001-00009 181383905A0307913  
IDENTIFICATIVO: 01R91595891778  
0 1 09 159589 177 8

DECRETO N. 72 DEL 23 novembre 2010

**OGGETTO:** Ditta Consorzio Cerea S.p.A., con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR).  
Impianto per la raccolta, stoccaggio e trattamento, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica ubicato in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR).  
Procedimento di VIA – AIA ai sensi degli art. n. 11 e 23 della LR n. 10/99 ed ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 26/07 – DGRV n. 3636 del 30 novembre 2009.  
Autorizzazione Integrata Ambientale punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (ex punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59)

**IL SEGRETARIO REGIONALE  
PER L'AMBIENTE**

- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO** il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'Allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- VISTO** il D.M. del 29 gennaio 2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7 giugno 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e s.m.i. recante "D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e

riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2005”;

VISTA la LR n. 26 del 16 agosto 2007 recante “Modifiche alla LR 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

VISTO il Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, recante “Differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie” come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243;

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE;

VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, ed abrogato, tra l'altro, il D. Lgs. n. 59/2005;

CONSIDERATO l'Allegato IX alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex l'Allegato II del D. Lgs. n. 59/2005) recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale”;

CONSIDERATO che con nota in data 24 novembre 2008 la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. ha presentato contestualmente domanda di VIA ed AIA relativa all'impianto di cui trattasi e che le Strutture regionali competenti ne hanno riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

VISTA la DGRV n. 3636 del 30 novembre 2009 con cui è stata rilasciata – sulla base del parere della Commissione regionale VIA n. 262 del 28 ottobre 2010 – per l'impianto ubicato in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR) di proprietà della Ditta Consorzio Cerea S.p.A. - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, soggetta al punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), relativamente a:

1. i lavori di ampliamento della piattaforma per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
2. l'esercizio per l'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con le potenzialità nella configurazione attuale;
3. l'esercizio per l'impianto per il recupero di rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica con le potenzialità aumentate sulla base di quanto richiesto.

VISTO il DSR n. 3 del 21 giugno 2010 con il quale, a seguito di specifica richiesta da parte della Ditta, si consentiva il conferimento in impianto – limitatamente all'operazione di messa in riserva (R13) – del codice CER 19 13 02 (rifiuto solido non polverulento) nel rispetto di alcune prescrizioni;

- PRESO ATTO** che con prescrizione n. 6 della succitata DGRV n. 3636/2009 la Ditta era tenuta a presentare, relativamente ai lavori di ampliamento dell'impianto:
- a) Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  - b) Certificato di collaudo funzionale delle aree di stoccaggio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 6 della LR n. 3/2000;
  - c) Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui al D. Lgs. n. 59/2005 e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'impianto;
  - d) Documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona.
- PRESO ATTO** che al successivo punto n. 7 della medesima DGRV l'inizio del conferimento dei nuovi rifiuti speciali viene demandato ad un successivo DSR subordinatamente alla presentazione da parte della Ditta della documentazione di cui sopra nonché delle risultanze dell'attività di verifica e controllo previste e di competenza alla Provincia - ai sensi di quanto stabilito dalla LR n. 26/2007 - con il supporto di ARPAV;
- PRESO ATTO** che al punto n. 27 della succitata DGRV la Ditta era tenuta a presentare entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'AIA un PMC aggiornato con le prescrizioni riportate nel medesimo punto;
- PRESO ATTO** infine che la successiva prescrizione n. 28 della medesima DGRV prevede che ogni modifica di tipo sostanziale, comprese quelle di cui al punto n. 27, sono soggette a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione sentiti i pareri di Provincia ed ARPAV;
- CONSIDERATO** che la Ditta di cui trattasi ha trasmesso la documentazione come richiesto alle prescrizioni n. 6 e n. 27 della succitata DGRV n. 3636/2009, con note in data 31 maggio, 23 giugno, 2 agosto e 13 settembre 2010;
- VISTA** la nota n. 108552/2010 del 7 settembre 2010 con cui il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona ha trasmesso le proprie osservazioni relativamente al recepimento di quanto prescritto al punto n. 27 della succitata DGRV n. 3636/2009 in merito al PMC;
- VISTA** la nota n. 502709 del 24 settembre 2010 con cui i competenti Uffici della Direzione Ambiente hanno richiesto alla Provincia di Verona la documentazione relativa alle risultanze dell'attività di verifica e controllo previste;
- VISTA** la nota n. 104496 del 5 ottobre 2010 con cui la Provincia di Verona chiedeva al Comune di Cerea di relazionare in merito ad un presunto abuso edilizio presso il civico n. 3 di Via Palesella, sede tra l'altro della Ditta di cui trattasi;
- VISTA** la documentazione inviata dalla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. con nota in data 15 ottobre 2010, con cui la stessa aggiornava le schede B12 e B13 della modulistica AIA - a seguito dei lavori di ampliamento autorizzati con DGRV n. 3636/2009 - nonché la planimetria denominata "Tavola unica tris allegata alla scheda C";
- VISTO** il verbale della riunione tecnica istruttoria effettuata in data 18 ottobre 2010, alla quale sono stati invitati a partecipare Provincia di Verona, ARPAV Dipartimento

Provinciale di Verona, Comune di Cerea e Ditta, così come trasmesso con nota n. 564679 del 28 ottobre 2010;

**CONSIDERATO** che tra i soggetti convocati alla riunione tecnica istruttoria di cui sopra risultava assente la Provincia di Verona, come peraltro comunicato con nota n. 109582 del 15 ottobre 2010;

**CONSIDERATO** che nella medesima nota del 15 ottobre la Provincia di Verona comunicava inoltre:

1. il proprio nulla osta al rilascio dell'AIA definitiva;
2. la non conclusione – causa la mancata fase di verifica che verrà effettuata quanto prima – del procedimento di diffida a carico della Ditta Consorzio Cerea S.p.A. emesso il 10 febbraio 2009;

**PRESO ATTO** che in sede di riunione tecnica la Ditta di cui trattasi chiede di poter effettuare controlli e pulizie del filtro per il nuovo camino E2 solamente alla messa in esercizio dello stesso;

**RITENUTO** pertanto di acconsentire ad accogliere – non essendo stati rilevati elementi ostativi – quanto richiesto dalla Ditta in sede di riunione tecnica istruttoria del 18 ottobre 2010 relativamente all'effettuazione di controlli/pulizie filtro del nuovo camino E2 dal momento della sua messa in esercizio;

**VISTA** la nota n. 12188 del 19 ottobre 2010 con la quale il Comune di Cerea comunica che presso il civico n. 3 di Via Palesella non si sono rilevate difformità rispetto a quanto autorizzato;

**VISTA** la nota n. 131275/2010 del 28 ottobre 2010 con cui il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona comunica che, a seguito di un incontro tenutosi in data 25 ottobre 2010 con la Provincia di Verona, si è giunti alle seguenti conclusioni:

1. In merito all'introduzione del parametro Cromo VI tra quelli da ricercare con il test di cessione per la Materia Prima Secondaria (MPS) In.Ar.Co si conferma quanto concordato durante la riunione del 18 ottobre 2010; inoltre il Dipartimento ARPAV di Verona si riserva di eseguire, con oneri a carico del gestore, campionamenti ed analisi durante l'anno di sperimentazione per il test di cessione esteso al Cromo VI;
2. Relativamente alla coesistenza delle ditte Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. e Tavellin Greenline S.r.l. in adiacenza alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A., si ritiene necessario che i rispettivi siti siano chiaramente e fisicamente separati e che siano provvisti di accessi indipendenti. Inoltre si chiede che Consorzio Cerea S.p.A. gestisca la registrazione dei materiali in uscita destinati a Tavellin Greenline S.r.l. in modo separato, al fine di migliorare la rintracciabilità di tali movimentazioni;
3. Riguardo la frequenza dell'omologa dei rifiuti in ingresso si considera corretta, in aggiunta a quanto proposto dalla Regione, l'introduzione del limite di 3000 m<sup>3</sup> per l'esecuzione del campionamento ed analisi. Si propone pertanto la seguente modifica:

[...] Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni 3000 m<sup>3</sup> conferiti e almeno ogni

dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 3000 m<sup>3</sup> conferiti e almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. [...]

PRESO ATTO

che nella succitata nota n. 131275/2010 si evince chiaramente che l'obbligo della frequenza per l'analisi dell'omologa *si ritiene adeguato al fine di ottenere maggiori garanzie a tutela dell'ambiente e trae origine da quanto prescritto dalla Circolare 15/07/2005 n. 5205 del Ministero dell'Ambiente "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 maggio 2003" (Gazzetta ufficiale 25/07/2005 n. 171) – Allegato C "Caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati – Nota n.3 "Frequenza delle prove". Infatti, vista la destinazione d'uso delle MPS prodotte, si considera opportuno procedere coerentemente ed in analogia con quanto disciplinato da tale Circolare;*

RITENUTO

pertanto di prescrivere alla Ditta – sulla base dell'osservazione esposta al punto n. 2 della succitata nota n. 131275/2010 – quanto segue:

a. dovrà essere chiaramente definita e delimitata – anche con l'utilizzo di strutture di separazione fisse – l'area di pertinenza della Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dalle aree di pertinenza di altre società;

La Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dovrà avere accessi indipendenti e fisicamente separati dalle società a lei adiacenti.

b. i materiali in uscita, diretti alla Ditta Tavellin Greenline S.r.l., dovranno essere annotati, a garanzia di una migliore rintracciabilità degli stessi, e mantenuti – per almeno 5 anni – nella disponibilità dell'Autorità competente al controllo.

RITENUTO

infine, sulla base di quanto sopra, di confermare quanto proposto nella succitata nota n. 131275/2010 del 28 ottobre 2010 modificando in tal senso la prescrizione relativa alle omologhe dei rifiuti;

VISTA

la nota consegnata a mano il 29 ottobre 2010 (protocollo regionale n. 568399) con cui la Ditta ha consegnato il PMC aggiornato sulla base delle istruzioni richieste da ARPAV;

PRESO ATTO

che in data 2 novembre 2010 la Provincia di Verona ha inviato la determinazione n. 5589/10 del 29 ottobre 2010 con la quale si archivia il provvedimento di diffida del 10 febbraio 2009;

PRESO ATTO

che nella succitata determina n. 5589/10 del 29 ottobre 2010 la Provincia di Verona comunica che:

1. dall'esame della documentazione trasmessa dalla Ditta e dal controllore indipendente – così come richiesto nella determinazione di diffida del 10 febbraio 2009 – emerge che la Ditta ha ottemperato al provvedimento di diffida e pertanto sono venuti meno i motivi che avevano portato all'avvio di tale procedimento;
2. nella riunione tenutasi tra gli Enti di controllo in data 25 ottobre 2010 non sono emersi motivi ostativi alla conclusione del procedimento per l'archiviazione del provvedimento di diffida.

- VISTA la nota n. 140313/2010 del 17 novembre 2010 con cui il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona comunica le osservazioni di competenza rispetto al PMC consegnato dalla Ditta di cui trattasi in data 29 ottobre 2010;
- VISTA la circolare a firma congiunta del Segretario all'Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, recante disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- CONSIDERATO che la LR n. 26 del 16 agosto 2007 ha tra l'altro delegato alle Province le funzioni di verifica e controllo preventivo relative agli impianti di competenza regionale assoggettati alla disciplina di AIA;
- PRESO ATTO che la Ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. IT08/1049 rilasciata il 25 novembre 2008 dall'istituto SGS;
- VISTA l'esperienza maturata sino ad oggi dalle Province del Veneto in materia di controllo e verifica delle garanzie finanziarie prestate in riferimento alle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- RITENUTO di confermare, alla luce di quanto sopra, che le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento debbano essere prestate a favore della Provincia di Verona che, pertanto, è tenuta a verificarne la congruità;
- CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. all'art. n. 33 (ex art. n. 18 al D. Lgs. n. 59/2005), prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22 settembre 2008);
- VISTA la deliberazione n. 242 del 9 febbraio 2010 con cui la Giunta Regionale ha fornito tra l'altro alcune indicazioni operative in merito alla predisposizione del PMC per gli impianti di cui la punto 5 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 59/05 (ora punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- VISTA la LR n. 3/2000 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007;
- VISTA la LR n. 26/2007;
- VISTO il Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243;
- VISTA la DGRV n. 4148 del 29 dicembre 2009;

## DECRETA

### A. Termini autorizzazione

2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. con sede legale a Cerea (VR), Via Palesella, 3/C, Partita IVA n. 02736520236, relativamente all'impianto ubicato a Cerea (VR), in Via Palesella, 3/C, per le attività soggette al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., individuate al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II (ex Allegato I del D. Lgs. n. 59/05) della medesima disposizione di legge;
3. Il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi è la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. con sede legale a Cerea (VR), Via Palesella, 3/C, ossia lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione;
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005), l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto esistente ha validità sei (6) anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2004;
5. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto ed alla Provincia di Verona l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla medesima scadenza; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto ed alla Provincia di Verona di eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni;
6. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Verona - entro e non oltre **60 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, salvo proroga accordata dalla stessa Provincia su motivata istanza dell'interessato - le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate, in conformità alla DGRV n. 2528/99 e s.m.i., a favore della medesima Amministrazione provinciale di Verona, la quale è tenuta a verificarne la congruità; gli importi delle garanzie finanziarie previste dalla DGRV 2528/99 sono ridotti del quaranta per cento ai sensi dell'articolo 210, comma 3, lettera h), del D. Lgs. n. 152/2006, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004. L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni. La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni;
7. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
  - fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
  - polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti".

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.

8. La Ditta è tenuta a stipulare inoltre una polizza RC inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i.. La Ditta è tenuta, altresì, a presentare alla Provincia di Verona l'attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
9. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005), dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005), almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione;

B. Autorizzazioni ambientali sostituite/ricomprese dall'Autorizzazione Integrata Ambientale

10. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex comma 14 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/05) la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali, e su suolo, delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, e di processo di cui al D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti come meglio specificate al successivo punto n. 12.
11. I rifiuti conferibili in impianto sono quelli identificati, mediante codifica CER con relativa descrizione, in allegato (**Allegato A**) al presente decreto del quale viene a formarne parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate;
12. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di seguito specificate:
  - a. operazioni di deposito preliminare di rifiuti (D15), operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13), entrambe connesse e funzionali alle attività di cui alle lettere seguenti.  
Sui rifiuti speciali pericolosi potranno essere effettuate esclusivamente le operazioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13);
  - b. operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura di rifiuti speciali non pericolosi (D14);
  - c. operazioni di pretrattamento meccanico (triturazione/adeguamento volumetrico) di rifiuti speciali non pericolosi (D13);
  - d. operazioni di pretrattamento meccanico (triturazione/adeguamento volumetrico) di rifiuti costituiti da carta, cartone e plastica nonché di rifiuti speciali non pericolosi (R12);
  - e. operazioni di pretrattamento meccanico (selezione e cernita), di rifiuti costituiti da plastica e legno finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee da destinare a recupero in impianti esterni (R12);
  - f. operazioni di recupero, mediante selezione e cernita, di rifiuti costituiti da carta e cartone (R3);
  - g. operazioni di recupero, mediante vagliatura e deferrizzatore, di rifiuti speciali non pericolosi (R4);
  - h. operazioni di recupero, mediante vagliatura e deferrizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (R5);

C. Aria

13. I punti di emissione autorizzati sono quelli riportati nella planimetria "Tavola unica tris allegata alla scheda C" datata 12 ottobre 2010, consegnata a Regione, Provincia, ARPA e Comune con nota in data 15 ottobre 2010 (protocollo regionale n. 541902 del 15 ottobre 2010), ed indicati nella seguente tabella riepilogativa assieme alle caratteristiche tecniche di ciascun camino:

Sigla Camino	Altezza dal suolo (m)	Sezione di uscita (m <sup>2</sup> )	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
E1	14	Ø 600 mm	Selezione e cernita di rifiuti celluloidi e plastici (TCP 2)	Filtro a maniche Terminale di espulsione	NO
			Pressatura balle carta e balle di plastica (TCP 2)		
E2	15	Ø 385 mm	Trattamento dell'aria proveniente dal locale chiuso di stoccaggio dei rifiuti pericolosi situato all'interno del capannone	Colonna di assorbimento a carboni attivi Filtro a maniche Terminale di espulsione	NO
E3	11	Ø 200 mm	Trattamento dell'aria proveniente dalle operazioni di pulizia del materiale dalle frazioni leggere	Filtro a maniche Terminale di espulsione	NO

14. La Ditta dovrà rispettare i seguenti limiti relativamente all'emissione degli effluenti gassosi:

Camino Autorizzato	Parametro	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	Polveri	5
E2	Polveri totali	10
	COV	50
E3	Polveri	10

Per gli inquinanti non considerati nella presente tabella, fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato I, alla Parte V, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

15. Dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, con almeno 15 giorni di anticipo, la data effettiva di messa in esercizio del sistema di trattamento delle emissioni gassose relativamente al camino denominato E2;

Dalla messa in esercizio del sistema di trattamento dovranno essere effettuate almeno 3 misurazioni alle condizioni di cui al punto n. 19, nonché la registrazione in forma grafica o su supporto informatico delle misure effettuate per un periodo di tempo di almeno 10 giorni alle condizioni di cui al punto n. 19, relativamente al nuovo punto di emissione E2. Gli esiti di tali misurazioni dovranno essere trasmessi a Regione del Veneto, Provincia ed ARPAV.

16. A partire dalla data di messa a regime del sistema di trattamento delle emissioni gassose in uscita al camino denominato E2 dovranno essere rispettati i limiti di emissione in atmosfera come già riportati al precedente punto n. 14;

Inoltre a partire da tale data anche per il camino E2 dovrà essere rispettato quanto prescritto al successivo punto n. 17.

17. I sistemi di captazione ed abbattimento dovranno essere mantenuti costantemente in efficienza, provvedendo ad eseguire controlli e pulizie del filtro con cadenza almeno semestrale; dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti dichiarati, verificando l'efficienza del sistema di abbattimento, con analisi annuali delle emissioni in entrata ed in uscita, per i parametri previsti;

18. I camini di espulsione emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- tutti i punti di prelievo devono essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per

gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V); è opportuno, inoltre, predisporre per ogni punto di campionamento una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

- il punto di emissione in atmosfera deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi).

19. Le misure di autocontrollo – per quanto riguarda i punti di emissione in atmosfera – devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

- a. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose;
- b. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

#### D. Acque

20. Tutta l'acqua meteorica che dilava le aree scoperte destinate allo stoccaggio in cumuli dovrà essere convogliata nel bacino di dissabbiatura/disoleazione. Prima del sollevamento al bacino di laminazione, l'acqua dovrà essere trattata per portare le sue concentrazioni qualitative nei limiti di Tabella 4, dell'Allegato V alla Parte III del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., prevedendo inoltre di:

- a. sottoporre lo scarico ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: idrocarburi totali e metalli.

#### E. Gestione rifiuti

21. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi di rifiuti:

- a. quantitativo massimo trattabile dall'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi: 350.000 t/anno (pari a circa 194.448 m<sup>3</sup>);
- b. quantitativo massimo istantaneo stoccabile delle diverse tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: 40.000 t (pari a circa 22.000 m<sup>3</sup>) di cui massimo 35.000 t di rifiuti speciali non pericolosi e 5.000 t di rifiuti speciali pericolosi;
- c. quantitativo massimo trattabile dall'impianto di recupero carta, cartone, legno e plastica: 29.900 t/anno e 115 t/giorno;
- d. quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di rifiuti composti da carta, cartone, legno e plastica in pre-trattamento: 400 t;
- e. quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di rifiuti composti da carta, cartone, legno e plastica in post-trattamento: 700 t.

22. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato;

23. Le aree dell'impianto destinate allo stoccaggio di rifiuti sono quelle individuate nella planimetria denominata "Tavola unica tris allegata alla scheda C" datata 12 ottobre 2010 acquisita con nota datata 15 ottobre 2010 (protocollo regionale n. 541902 del 15 ottobre 2010), allegata alla documentazione AIA come identificata nella scheda B12 che si riporta di seguito:

N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
Trattamento rifiuti inerti					
1	Capannone AS1	5.000 t	1.000 m <sup>2</sup>	Coperto e pavimentato	Area stoccaggio dei rifiuti pericolosi
2	Piazzale pavimentato AS2	32.000 t	30.000 m <sup>2</sup>	Piazzale pavimentato	Area stoccaggio dei rifiuti non pericolosi da avviare a lavorazione ed eventuale pretrattamento
3	Piazzale pavimentato AS4		21.000 m <sup>2</sup>	Piazzale pavimentato	Area stoccaggio materie post-trattamento
4	Capannone AS5	3.000 t	1.000 m <sup>2</sup>	Coperto e pavimentato	Rifiuti non pericolosi (da sottoporre a verifica analitica)
Trattamento rifiuti cellulosici e plastici					
5	AS3	1.100 t	2.000 m <sup>2</sup>	Coperto e pavimentato	Rifiuti cellulosici e plastici

24. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'art. 178 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Nell'esercizio dell'impianto la Ditta è inoltre tenuta a rispettarle seguenti prescrizioni:

- a. i piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato, al fine anche di garantire il regolare deflusso delle acque di dilavamento;
- b. le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica;
- c. l'attività dell'impianto dovrà essere gestita in modo tale da non provocare lo sviluppo di emissioni pulverulente, odori molesti o pericolosi, rumori;
- d. dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato nei casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- e. è fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata e invio di fax ed e-mail) entro le 24 ore successive, di ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente nonché di ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
- f. limitare l'emissione di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei prodotti pulverulenti e adottare, se necessario, idonee misure per il loro abbattimento;
- g. limitare l'emissione di polveri diffuse prodotte dal sistema di alimentazione degli impianti di frantumazione e/o vagliatura che devono essere abbattute con apposito impianto di nebulizzazione ad acqua, avendo cura di evitare fenomeni di ruscellamento, nel qual caso si ritiene necessaria l'autorizzazione allo scarico;
- h. contenere la formazione di polveri durante il trasporto di materiali pulverulenti utilizzando dispositivi atti al loro abbattimento;

- i. mantenere in efficienza gli impianti di aspirazione e/o abbattimento durante le fasi di carico e scarico dei materiali polverulenti nei seguenti punti:
  - 1. punti fissi, nei quali avviene il prelievo, ed il trasferimento dei materiali dalle attrezzature di trasporto;
  - 2. eventuali sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
  - 3. eventuali attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
  - 4. convogliatori aspiranti.
- j. evitare il sollevamento di polveri nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto; il materiale deve essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico;
- k. evitare l'emissione di polveri dalla copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, che devono quindi essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione;
- l. mantenere apposito impianto fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonte di emissioni polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale e durante la circolazione dei mezzi;
- m. mantenere in buono stato di conservazione le essenze arboree esistenti;
- n. mantenere un'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e del frantumato – di limitata pendenza e tali da non creare rischi di instabilità e sicurezza – non superiore all'altezza della barriera arborea di perimetrazione;
- o. eseguire operazioni di manutenzione parziale o totale degli impianti (di produzione ed abbattimento ad umido) secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- p. proteggere i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, dall'azione del vento e bagnarli periodicamente onde evitare la diffusione di polveri;
- q. mantenere tutti i manufatti impiegati per la depurazione ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- r. la vasca di sedimentazione/chiarificazione delle acque di dilavamento provenienti dai piazzali, facente parte dell'impianto di depurazione, deve essere soggetta ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione. Il materiale così prodotto deve essere smaltito compatibilmente con la corretta gestione dei rifiuti;
- s. le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
- t. dovrà essere chiaramente definita e delimitata – anche con l'utilizzo di strutture di separazione fisse – l'area di pertinenza della Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dalle aree di pertinenza di altre società;
 

La Ditta Consorzio Cerea S.p.A. dovrà avere accessi indipendenti e fisicamente separati dalle società a lei adiacenti.
- u. i materiali in uscita, diretti alla Ditta Tavellin Greenline S.r.l., dovranno essere annotati, a garanzia di una migliore rintracciabilità degli stessi, e mantenuti – per almeno 5 anni – nella disponibilità dell'Autorità competente al controllo.

### Conferimento rifiuti

- v. i rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica.

Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni 3000 m<sup>3</sup> conferiti e almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 3000 m<sup>3</sup> conferiti e almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.

- w. non possono essere introitati materiali contenenti amianto (fibrocemento, ecc.);
- x. nei rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 170505\* (Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose) e 170506 (Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05) non dovranno essere presenti sostanze putrescibili;
- y. i rifiuti inerti vari (terre e rocce da scavo, sfridi della lavorazione della pietra, ecc.), potranno essere ammessi presso l'impianto previa attestazione analitica che ne attesti la presenza di inquinanti in concentrazioni inferiori a quelle previste dalla Tabella 1/B dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o di atto notorio che ne attesti il codice CER e la provenienza;
- z. tutti i materiali provenienti dall'industria dell'acciaio, potranno essere ammessi presso l'impianto previa attestazione analitica tramite test di cessione, come previsto ai sensi dell'Allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. (analisi a carico del produttore);
- aa. i materiali destinati alla formazione dei conglomerati cementizi sono esonerati dall'analisi del test di cessione. Le loro caratteristiche intrinseche non possono rappresentare controindicazioni ambientali, in quanto l'inertizzazione mediante additivazione di cemento è uno dei processi tipici di inertizzazione. Per i materiali destinati ai rilevati stradali è richiesta l'effettuazione del test di cessione;
- bb. dovrà essere svolto il test di cessione su ogni lotto della MPS In.Ar.Co. per la formazione di rilevati; in particolare tra i parametri da ricercare dovrà essere compreso – oltre a quelli previsti dal DM 186/06 – il Cromo VI.

Entro e non oltre **12 mesi** dalla data di rilascio dell'AIA, la Ditta dovrà presentare una specifica proposta gestionale – prodotta anche sulla base delle analisi storiche – finalizzata a garantire una concentrazione di Cromo VI  $\leq 5 \mu/L$  nell'MPS prodotte.

### Stoccaggio

- cc. per il deposito dei materiali in ingresso e in uscita che possono avere eluato eccedente i limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., lo stoccaggio deve avvenire con modalità tali da evitare il dilavamento delle acque meteoriche (cassoni scarrabili chiusi o telonati, copertura dei cumuli con teli impermeabili);
- dd. lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie deve essere effettuato nelle aree previste e rispettare i limiti e di quantitativi previsti;
- ee. lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti e delle materie prime secondarie dovrà avvenire in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dello stesso, nonché di consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
- ff. l'organizzazione degli spazi e la disposizione dei cumuli deve consentire facilità di passaggio ed intervento, ed agevolare le operazioni di movimentazione, la viabilità di servizio e la circolazione dei mezzi;
- gg. a garanzia della rintracciabilità dei rifiuti, sui cumuli già formati per la successiva lavorazione non dovranno essere aggiunte ulteriori aliquote di materiali;
- hh. i rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica dovranno essere stoccati - per tipologie omogenee di rifiuti - esclusivamente nelle aree previste all'interno del capannone dedicato;
- ii. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare o di messa in riserva per periodi superiori a 365 giorni consecutivi;

### Destinazioni e codifiche dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate

- jj. il recupero effettuato deve garantire l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nella forma usualmente commercializzata per le quali dovrà essere certificata, mediante analisi, l'idoneità all'utilizzo;
- kk. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere eseguite in conformità all'art. n. 181-bis "materie, sostanze e prodotti secondari" del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., garantendo l'ottenimento di sostanze, materie o prodotti secondari aventi caratteristiche fissate dal DM 5 febbraio 1998;
- ll. i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere stoccati provvisoriamente in appositi contenitori e successivamente conferiti presso impianti di smaltimento/recupero; gli stessi dovranno essere identificati con codice CER appartenente alla classe 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero;
- mm. non sono ammessi cambi codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

### F. Rumore

- 25. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cerea (VR) (DPCM 14 novembre 1997);
- 26. Qualora intervengano variazioni progettuali, dovrà essere prevista una nuova valutazione di impatto acustico;

### G. Programma di Monitoraggio e Controllo ed obblighi di comunicazione

- 27. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo presentato con nota del 21 ottobre 2009 redatto ai sensi della L.R. n. 3/2000

e del D. Lgs. n. 59/05, cui ha dato parere favorevole ARPAV-DAP Verona con nota n. 135375/09/DIR del 27 ottobre 2009;

28. Il gestore – entro e non oltre **60 giorni** dalla data di rilascio dell'AIA - dovrà presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Cerea ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona una versione aggiornata del PMC di cui sopra prevedendo il recepimento integrale di tutto quanto definito nella nota n. 140313/2010 del 17 novembre 2010 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;
29. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Verona ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, comprese le modifiche di cui al precedente punto **28**, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Verona e di ARPAV-DAP di Verona;
30. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del controllore indipendente e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
31. Ai sensi dell'art. 29-nonies alla del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005), il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto;
32. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 11 comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 59/2005);

#### H. Prescrizioni finali

33. Relativamente alle sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio, dovranno essere rispettati i quantitativi massimi di stoccaggio individuati dal CPI n. 60433 del 12 marzo 2009 rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Verona;
34. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2005), l'ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale due controlli, di cui uno anche analitico;
35. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della LR n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
36. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro;
37. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata;
38. Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
39. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR), al Comune di Cerea, alla Provincia di Verona, ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;

40. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

IL SEGRETARIO REGIONALE  
PER L'AMBIENTE  
Ing. Mariano Carraro

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta  
di n° ~~16 pag~~ / 16 fogli, è conforme  
all'originale conservato agli atti.

Venezia, 23 NOV 2010

+ 2 pag / 1



CORREZIONI NA DELL'ESTENSIONE

Attesto che la presente copia, composta  
di n° ~~16 pag~~ / 8 fogli, è conforme  
all'originale conservato agli atti.




Venezia, 23 NOV 2010

+ 2 pag / 1 foglio ALLEGATO A

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA

Il Funzionario  
Ing. Ubaldo De Bei

*Ubaldo De Bei*



**Allegato A al Decreto n. 72 del 23 NOV 2010 pag. 1/2**

**Impianto per la raccolta, stoccaggio e trattamento, finalizzato al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica ubicato in Comune di Cerea (VR)**

**Ditta Consorzio Cerea S.p.A.**

**Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  
- Punto 5.1 dell'Allegato VIII Parte II -**

**ELENCO CODICI AUTORIZZATI**

<b>CER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Operazioni</b>
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13
010409	Scarti di sabbia e argilla	R5-R12-R13
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	R13-D15
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R5-R12-R13
100202	Scorie non trattate	R5-R12-R13
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
100809	Altre scorie	R5-R12-R13
100903	Scorie di fusione	R5-R12-R13
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R5-R12-R13
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R5-R12-R13
101203	Polveri e particolato	R5-R12-R13
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5-R12-R13
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R5-R12-R13
101299	Rifiuti non specificati altrimenti	R5-R12-R13
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5-R12-R13
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	R5-R12-R13
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	R5-R12-R13
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R5-R12-R13
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R5-R12-R13
170101	Cemento	R5-R12-R13
170102	Mattoni	R5-R12-R13

170103	Mattonelle e ceramiche	R5-R12-R13
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5-R12-R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5-R12-R13
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	R13-D15
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	R13-D15
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5-R12-R13
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5-R12-R13
170902*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	R13-D15
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R13-D15
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R12-R13
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12-R13
150101	Imballaggi in carta e cartone	R3-R12-R13
150102	Imballaggi in plastica	R12-R13
150103	Imballaggi in legno	R12-R13
150105	Imballaggi in materiali compositi	R12-R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R3-R12-R13
170201	Legno	R12-R13
191204	Plastica e gomma	R12-R13
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 190206	R12-R13
200101	Carta e cartone	R3-R12-R13
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R12-R13
200139	Plastica	R12-R13
200307	Rifiuti ingombranti	R12-R13

